



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

H4O, Help for Optimism - ONLUS (2014/41462)

CAPO I – DENOMINAZIONE, OBIETTIVI E FINI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1 – Denominazione

È costituita, ai sensi della legge 383 del 7 dicembre 2000, l'associazione di utilità/promozione sociale denominata “H4O, Help for Optimism ONLUS”, libera associazione privata senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale, con fini di utilità sociale e umanitaria, impegnata nello sviluppo di progetti integrati che rafforzino la resilienza delle comunità, del patrimonio locale e dell'ambiente, in qualsivoglia area geografica (la “**Associazione**”).

Nell'uso della denominazione associativa dovrà sempre darsi menzione della locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o del suo acronimo “ONLUS”, che ne costituisce chiaro peculiare segno distintivo e che quindi verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico e in qualsiasi segno distintivo la associazione intenderà adottare.

Art.2 –Sede

L'Associazione ha sede legale in Corso Massimo d'Azeglio, n.30, cap. 10125, Torino.

L'Associazione potrà istituire altrove, tanto in Italia quanto all'estero: sedi secondarie, strutture operative, e recapiti qualora se ne ravvisi l'opportunità per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Art.3 – Ambito e Durata

L'associazione ha durata illimitata fermo restando la facoltà dell'Assemblea di deliberarne lo scioglimento.

Art.4 – Scopo associativo ed obiettivi specifici

L'associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'obiettivo principale dell'associazione è lo sviluppo di interventi e progetti integrati che abbiano l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle comunità interessate, con particolare riferimento alle popolazioni che vivono nei paesi in via di sviluppo. L'Associazione persegue il suo obiettivo sulla base delle capacità tecniche, economiche e organizzative maturate dai Soci Fondatori, costituite anche dall'esperienza progettuale, accademica e di ricerca sul campo volta a consentire la realizzazione degli interventi.

Le attività dell'Associazione sono orientate allo studio e realizzazione di progetti ed interventi che rimettano al centro la condizione dell'uomo e dell'ambiente e che garantiscano un equo accesso alle necessità primarie, alle risorse, al rispetto dei diritti civili e ad uno sviluppo locale sostenibile.

L'associazione agisce su richiesta di specifici enti preposti o di sua personale iniziativa, previa individuazione delle aree che presentano i requisiti di cui sopra, esecuzione degli studi preliminari necessari, verifica della copertura finanziaria del progetto, definizione del progetto integrato dell'intervento.

Gli obiettivi specifici e le attività che l'Associazione persegue sono:

- operare esclusivamente a fini di solidarietà in tutti i settori dell'assistenza sociale e per la tutela dei diritti civili;
- promuovere iniziative volte a migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone in particolare nei paesi in via di sviluppo;
- comprendere e considerare, come base imprescindibile, il contesto di intervento, la cultura e le tradizioni della comunità interessata;
- inviare propri associati e volontari presso comunità locali, per collaborare alla realizzazione di programmi di assistenza e di sviluppo;
- promuovere la progettazione partecipata delle comunità interessate, coinvolgere le persone in loco, organizzando attività pratiche di formazione, così da rendere il processo replicabile e garantendone migliore accettabilità;
- tutelare la salute attraverso il sostentamento alimentare, la lotta alla denutrizione, l'assistenza medica e la prevenzione delle malattie tipiche dei paesi in via di sviluppo;
- cooperare a programmi di promozione e protezione del patrimonio culturale di paesi in via di sviluppo finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione delle culture tradizionali ed etniche locali;
- intervenire per quanto possibile in maniera incisiva e diretta nei contesti in oggetto, partecipando attivamente alla pianificazione in loco, alla creazione di reti e network locali, alla formazione delle comunità locali, alla costruzione fisica dei prototipi/progetti necessari;
- promuovere attività di monitoraggio, tanto in territorio nazionale quanto estero, di situazioni di degrado sociale, redigendo appositi report che documentino lo stato di fatto ed eventualmente proponendo soluzioni per evitare possibili situazioni di rischio e perdita;
- promuovere con tutti gli strumenti possibili e previsti dal presente Statuto la raccolta delle risorse finanziarie per la copertura del fabbisogno per la realizzazione dei progetti e degli interventi, e per il loro sviluppo;



- cooperare a programmi di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente in paesi in via di sviluppo, nei limiti stabiliti dall'art. 10 D.Lgs. n.460/97 comma I lett. a) n.8.

Per perseguire il proprio scopo, l'associazione può:

- svolgere le proprie attività istituzionali in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni;
- realizzare ogni attività finalizzata alla raccolta di offerte in denaro o in natura per sostenere lo svolgimento dei programmi da essa sviluppati;
- organizzare incontri, eventi, workshop, infopoint, mostre, conferenze e pubblicazioni sulle attività e sugli scopi sociali dell'Associazione, sui temi generali di interesse e sulla diffusione di progetti ed interventi di matrice simile a quelli previsti dagli scopi dell'Associazione;
- promuovere seminari, stage, tirocini e workshop per la formazione di volontari, associati, o qualsiasi persona fisica voglia prendere parte alle attività operative di costruzione e realizzazione;
- mantenere attivi e aggiornati i canali di diffusione sui progetti in essere, tramite sito internet, blog e social network;
- promuovere campagne di fundraising tramite i mezzi disponibili e disciplinati dall'Art.18 del presente Statuto.
- partecipare a bandi di finanziamento, gare, concorsi di progettazione, concorsi di idee che siano attinenti con gli scopi dell'Associazione e che permettano lo sviluppo delle attività della stessa;
- indire convegni, incontri, riunioni al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica;
- organizzare mostre ed esposizioni di artigianato locale destinando i proventi netti esclusivamente alla realizzazione degli scopi associativi.

L'associazione non potrà in ogni caso svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, escluso comunque ogni scopo e finalità lucrativa.

CAPO II – I SOCI: CRITERI DI AMMISSIONE, DIRITTI, DOVERI E ATTIVITÀ

Art.5 – Soci dell'Associazione

Potranno far parte dell'associazione, tutte le persone fisiche, nonché le persone giuridiche, gli enti e società di qualunque tipo che si riconoscano e condividano il presente Statuto.

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (soci fondatori) e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento (soci effettivi).

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

Le domande di ammissione devono essere presentate da almeno un socio fondatore ed un altro socio,



effettivo o fondatore, e devono pervenire in forma scritta sulla quale saranno specificate le complete generalità e motivazioni per la richiesta di adesione

Il Consiglio Direttivo deve deliberare entro 60 giorni dalla richiesta, senza obbligo di motivazione

Entro 10 giorni dall'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale. L'ammontare della quota annuale è proposto dal Consiglio Direttivo e stabilito dall'assemblea in fase di approvazione di bilancio, con delibera da assumere entro il 31 dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

E' tuttavia in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. La qualità di associato non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Sono previste due categorie di soci:

- a. Soci Fondatori: coloro i quali sono intervenuti nella costituzione dell'associazione e hanno firmato l'atto costitutivo. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota associativa.
- b. Soci Effettivi: coloro i quali hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa.

Le persone fisiche che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art.6 – Diritti dei Soci

I soci hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea con diritto di parola e, ove maggiorenni, di voto. È prevista la possibilità di farsi rappresentare da qualsiasi altro socio dell'Associazione, delegando al voto secondo le procedure legalmente stabilite per la rappresentanza.

In caso di morosità nel pagamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospensione del diritto di voto.

Tutti i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di ricoprire cariche associative, controllare il governo e la gestione, nonché i servizi e le attività dell'Associazione, secondo le norme legali e statutarie.

Gli associati devono avere libero accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art.7 – Doveri dei soci

Gli associati devono adottare il proprio comportamento alle norme statutarie, eseguire le direttive dell'Assemblea, osservare le norme stabilite, assumere gli obblighi derivanti dagli incarichi per i quali saranno eletti ed essere in regola con il pagamento delle quote associative. A tal riguardo, le quote dei nuovi



associati versate al momento dell'iscrizione hanno valore per l'anno sociale (che coincide con quello solare) in corso. Il rinnovo dell'iscrizione all'Associazione con contestuale versamento della quota deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

I soci sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di permettere la corretta gestione dell'Associazione e dei progetti in corso.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione, in particolare se il socio sta agendo in rappresentanza della stessa, deve essere caratterizzato da correttezza e onestà, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche del progetto specifico in questione.

Art.8 – Attività dei Soci

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. Fermo quanto precede, è ammesso il rimborso delle spese autorizzate e approvate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute e documentate al fine dello svolgimento delle attività esplicitate nel presente Statuto e comunque per garantire la corretta gestione dell'associazione stessa e dei progetti in essere.

L'Associazione, in casi di particolare necessità conformemente agli obiettivi descritti dal presente Statuto, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

Il mancato pagamento della quota associativa, trascorsi sei mesi dal mancato versamento, è motivazione di perdita di qualità di socio; la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di gravi inadempimenti dei doveri associativi, per aver manifestamente agito contro gli interessi e le iniziative dell'Associazione o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato (se possibile e richiesto dallo stesso) e deve essere comunicata a mezzo di lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci alla prima riunione utile.

In caso di inadempimenti minori, il Consiglio Direttivo potrà intervenire applicando le sanzioni di richiamo o diffida.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versanti e i beni erogati (di qualsiasi natura), che restano di proprietà dell'Associazione.

CAPO III – ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO



Art.10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed i Vicepresidenti;
- il Collegio dei Revisori (se nominato dell'Assemblea);
- il Tesoriere;

Art.11 – L'assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'Art. 5 ed è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati. All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, va fatta con avviso inviato tramite email o posta almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione,



devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la partecipazione anche in videoconferenza.

Ogni eventuale modifica, variazione e aggiunta non potrà in alcun caso essere in contrasto con gli scopi sociali prefissati, con l'eventuale regolamento interno e con la Legge italiana.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Sia direttamente sia a mezzo di delega, ogni associato ha diritto a un voto; ogni associato potrà rappresentare per delega un numero massimo di tre associati. Tranne quando vi siano questioni relative alle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno per altre ragioni, il voto è palese.

Nelle deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Tutti gli associati saranno comunque tenuti a rispettare le decisioni dell'assemblea, compresi gli assenti, i dissenzienti e coloro che, pur presenti, si siano astenuti dal votare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riportate in via di sintesi in un verbale all'uopo redatto da un membro dell'assemblea appositamente nominato; tale verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal redattore ed è successivamente trascritto su apposito registro conservato a cura del Presidente. Ogni socio ha il diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Art.12 – Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri. I Consiglieri devono essere associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed un Tesoriere, che cura la gestione della cassa dell'associazione.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute e documentate.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di due Consiglieri. La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo lettera, fax o e-mail e contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio ha inoltre la facoltà di pianificare una riunione online, assicurandosi che ogni membro disponga degli strumenti adeguati per la partecipazione.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla



sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

Al Consiglio Direttivo sono riservati indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, il voto di chi presiede vale doppio.

Tuttavia il Consiglio Direttivo dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea per il compimento dei seguenti atti:

- acquisto di beni immobili;
- partecipazione ad altri organismi collettivi, nazionali ed internazionali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, seleziona e stabilisce i progetti da perseguire curandone la realizzazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali Assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro associati, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri

Art.13 – Presidente

Il presidente dura in carica tre anni e ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed in giudizio, è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Emette voto decisionale in caso di votazioni che siano in parità, utilizzando il proprio voto con il valore doppio.

Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; previa approvazione del Consiglio Direttivo, può aprire, chiudere e operare sui conti correnti bancari e postali e conferire ai soci procura speciale per la gestione di singole attività.

Art.14 – Vicepresidente

Il vicepresidente dura in carica tre anni e assumerà tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o mancanza del medesimo, sostituendolo in piena efficacia. Potrà svolgere funzioni e incarichi particolari che gli siano stati delegati dal Presidente, come esercitare sul campo tutte le funzioni decisionali e di rappresentanza durante la fase operativa di un progetto. Considerata la natura operativa dell'Associazione e la probabile lontananza geografica degli scenari di intervento, è prevista la possibilità di eleggere fino a due



Vicepresidenti. In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente più anziano.

Art.15 – Tesoriere

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione. Dura in carica tre anni. Questa carica non è in conflitto con quelle di Presidente e Vicepresidente.

Art.16 – Collegio dei Revisori

L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga necessario, può nominare il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplementi che durano in carica tre anni e che sono rieleggibili. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e, in generale, l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statuari; i controlli sono trascritti su apposito libro.

Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente e al Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior asservimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

CAPO IV – REGIME FINANZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.17 – Patrimonio e esercizio sociale

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta, per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione e per permettere la realizzazione dei progetti e il diretto intervento sul campo, saranno costituite da:

- quote associative versate annualmente dai soci;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari acquisiti dall'Associazione con beneficio di inventario e con obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- bandi e gare di finanziamento da parte di enti pubblici o privati, italiani e non, specifici per progetti in corso o per progetti di ricerca a più ampio respiro;
- eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative)
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e proventi delle cessioni di beni e servizi



agli associati e a terzi;

- contributi di organismi internazionali (Comunità Europea, Paesi esteri, regioni, enti locali ed istituzioni pubbliche e di ricerca);
- raccolte fondi dirette e campagne di fundraising anche online;
- altre entrate compatibili con le finalità statutarie, esclusa ogni attività avente fine di lucro.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- i beni mobili e immobili o di altra natura acquistati con le risorse dell'Associazione o ad altro titolo giunti alla medesima, pur nel rispetto delle normative vigenti e delle condizioni statutarie;
- gli eventuali avanzi di gestione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

Art.18 – Esercizio Sociale. Bilancio annuale

L'esercizio associativo si conclude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo sottopone per l'approvazione all'assemblea degli associati il bilancio annuale redatto nel rispetto della competenza economica, tenendo conto degli impegni assunti. I contributi raccolti sono imputati all'esercizio in cui sono materialmente incassati.

CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.19 – Scioglimento e liquidazione dell'associazione

Al fine di deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione potrà, nel caso vi sia un patrimonio residuo, nominare uno o più liquidatori e deliberare sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nel rispetto dell'obbligo di devolvere il patrimonio residuo della Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della L. 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.20 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto in questo Statuto, si applicano le disposizioni e i principi contenuti nel codice civile italiano e nelle leggi vigenti in materia.



Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

Bono Edoardo

Filippo Ranalli

Matteo Zerbi